

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 25 gennaio 2001****che rinvia per alcune attrezzature a pressione trasportabili la data di entrata in applicazione della direttiva 1999/36/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2001) 139]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/107/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate né sono stati aggiunti sufficienti riferimenti alle norme europee pertinenti negli allegati alla direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, nonché alla direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, per i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/36/CE. Di conseguenza, occorre rinviare la data di applicazione della direttiva per queste attrezzature a pressione trasportabili.

(2) L'articolo 18 della direttiva 1999/36/CE prevede che, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dalla data di entrata in applicazione della direttiva, gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di attrezzature a pressione trasportabili che rispettano la normativa vigente anteriormente al 1° luglio 2001. Di conseguenza, è altresì opportuno rinviare la data limite di questo periodo.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15 della direttiva 1999/36/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/36/CE, la data di entrata in applicazione della direttiva menzionata è rinviata al 1° luglio 2003 per quanto riguarda i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne.

Articolo 2

Gli Stati membri devono autorizzare l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature di cui all'articolo 1 che rispettano la normativa vigente nel loro territorio anteriormente al 1° luglio 2003, fino a due anni a decorrere da tale data, nonché la successiva messa in servizio di queste attrezzature immesse sul mercato prima di tale data.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2001.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 44.